

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1601

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUFFONI, ANDÒ, ALAGNA, CAPPIELLO, NOCI,
ORCIARI, PRINCIPE, AMODEO**

Presentata il 2 ottobre 1987

Ricusazione del pubblico ministero

ONOREVOLI COLLEGHI! — In attesa del nuovo codice di procedura penale hanno continuato a rimanere in vigore norme che sono prive di coerenza con la realtà normativa ed effettiva quale è venuta sviluppandosi nei cinquanta e più anni dall'entrata in vigore del codice del 1930. La considerazione che pubblico ministero e giudice riceveranno dall'auspicato nuovo codice una fisionomia diversa da quella attuale non basta a giustificare il rinvio dell'adozione di norme più adeguate alla situazione reale, anche se destinate ad avere vita non lunga.

Tra le disposizioni del vigente codice di procedura penale che appaiono meritevoli di modifica, figurano quelle degli articoli da 64 a 72, che limitano l'istituto della ricusazione del giudice (a cui compete peraltro anche il dovere di astenersi, nei sensi di cui all'articolo 63 del codice

di procedura penale) e, conseguentemente, quella contenuta nell'articolo 73, in quanto per il pubblico ministero prevede solo l'istituto dell'astensione per gravi ragioni di convenienza.

Ben diverso era il sistema del codice di procedura penale del 1913 (cosiddetto codice Finocchiaro Aprile) che all'articolo 52 prevedeva la ricusazione del pubblico ministero negli stessi termini di quella del giudice, facendo eccezione solo per l'ipotesi di cui all'articolo 41, n. 2 (corrispondente al n. 2 dell'attuale articolo 64): « l'aver dato consiglio o manifestato il proprio parere sull'oggetto del procedimento ». Accanto ai sostenitori del carattere di « parte » attribuito al pubblico ministero figurano, tra i pareri delle corti e degli ordini forensi, prese di posizione contrarie, che contestano tale qualifica con vari argomenti, tra i quali figura il

richiamo all'istruzione sommaria e ai numerosi provvedimenti del pubblico ministero aventi carattere decisorio. Di qui posizioni divergenti anche sull'eliminazione della ricusazione del pubblico ministero, da taluno approvata per coerenza con la funzione di parte attribuita a detto organo, da altri invece contestata, sostenendosi che, se il pubblico ministero fosse veramente parte, dovrebbe essere coerentemente privato di ogni potere di istruzione.

Varati che furono il progetto definitivo e il codice, i commentatori rilevano essere l'esclusione della ricusazione del pubblico ministero del tutto in linea con l'attribuzione del carattere di parte a tale soggetto. Coerentemente, del resto, uno dei commentatori del codice Finocchiaro Aprile traeva proprio dal citato articolo 52 (che ammetteva la ricusazione) argomento per negare che il pubblico ministero nel processo penale avesse carattere di parte.

Oggi resta peraltro il fatto che, nonostante la proclamata collocazione del pubblico ministero tra le parti del pro-

cesso, sia il codice del 1930 sia la legislazione processuale penale successiva hanno attribuito al pubblico ministero stesso funzioni in tutto analoghe a quelle del giudice: basterebbe riflettere sulla vastità dei poteri del pubblico ministero (e del pretore) nell'istruzione sommaria, sulla identità delle regole di questa rispetto all'istruzione formale, sulla presenza della difesa, e via dicendo. Anche le norme sull'ordinamento giudiziario entrate in vigore dal 1946 in poi non hanno fatto che accentuare il carattere del pubblico ministero come « magistrato » e l'assimilazione dello stesso al giudice.

Sembra pertanto più coerente, sino a quando non entri in vigore il nuovo codice e soprattutto sino a quando un nuovo ordinamento giudiziario chiarisca in modo diverso la posizione del pubblico ministero, ripristinare la norma del codice del 1913 e prevedere la ricusazione anche per il pubblico ministero. Basterebbe al riguardo, così come si prevede nella presente proposta di legge, ripristinare l'articolo 52 del codice di procedura penale del 1913.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 73 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 73. — *Astensione e ricusazione del pubblico ministero.* — Le disposizioni degli articoli 63 e seguenti, eccetto quella dell'articolo 64, n. 2, si applicano ai magistrati del pubblico ministero.

La dichiarazione di ricusazione è presentata nella cancelleria della corte o del tribunale dove il pubblico ministero esercita le sue funzioni ».